



I limiti alla deducibilità di prestazioni lavorative in rapporti di associazione in partecipazione

WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 156/2012

© Angelica Riccardi 2012
Facoltà di Giurisprudenza – Università di Bari "Aldo Moro"
angelir@alice.it

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA", University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230855 – Fax: +39 0952507020
csdle@lex.unict.it
<http://csdle.lex.unict.it/workingpapers.aspx>



I limiti alla deducibilità di prestazioni lavorative in rapporti di associazione in partecipazione^α

Angelica Riccardi
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

| | |
|--|----|
| 1. Premessa. La nuova determinazione dei limiti di deducibilità di prestazioni lavorative nei rapporti di associazione in partecipazione | 2 |
| 2. Il limite a carattere generale (art. 1, comma 28) | 5 |
| 2.1. [...] (<i>segue</i>) Esenzioni | 8 |
| 2.2. [...] (<i>segue</i>) Efficacia (art. 1, comma 29)..... | 9 |
| 3. I limiti a carattere particolare e il sistema di presunzioni (art. 1, comma 30) | 9 |
| 4. Con riguardo alla partecipazione agli utili | 10 |
| 4.1. [...] (<i>segue</i>) Questioni connesse: base di computo e minimi | 12 |
| 5. Con riguardo al rendiconto..... | 16 |
| 6. Con riguardo alla prestazione lavorativa | 17 |
| 7. L'abrogazione della precedente disciplina (art. 1, comma 31) . | 18 |
| 8. Considerazioni conclusive. L'aleatorietà quale carattere connotativo dell'associazione in partecipazione..... | 20 |
| 9. Riferimenti bibliografici..... | 26 |

^α Il presente studio è in corso di pubblicazione in *Flessibilità e tutela nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012 n. 92*, curato da P. Chieco per la casa editrice Cacucci di Bari.

1. Premessa. La nuova determinazione dei limiti di deducibilità di prestazioni lavorative nei rapporti di associazione in partecipazione

L'intera disciplina posta dalla l. 28 giugno 2012 n. 92 in materia di associazione in partecipazione si muove nel senso della drastica limitazione della possibilità di dedurre prestazioni lavorative in tale schema negoziale e traccia una nuova, decisa linea di confine tra questo e il contratto di lavoro subordinato.

Il nuovo intervento legislativo vale in tal modo a "ridefinire" la stessa nozione di associazione in partecipazione, sottraendo a questa determinate fattispecie che prevedono conferimento di lavoro.

L'operazione di *finium regundorum* tra i due modelli contrattuali è espressamente diretta – come si legge nella Relazione al d.d.l. n. 3249 – a «evitare fenomeni elusivi della disciplina del rapporto di lavoro subordinato», e segnatamente la distorsione che si è registrata soprattutto negli ultimi anni nell'uso dell'associazione per l'acquisizione di forza-lavoro al di fuori dell'apparato di tutele predisposto dall'ordinamento¹. Preso atto del ricorrente uso nella prassi di questo schema associativo quale mero strumento di provvista di attività lavorativa, la legge in esame riconduce coattivamente al tipo normativamente previsto per questi scopi, *i. e.* il contratto di lavoro subordinato, i rapporti che presentino determinate caratteristiche.

La ridefinizione dei confini dell'associazione in partecipazione – operata dalla l. n. 92/2012 anche attraverso l'integrazione della disciplina codicistica – pone altresì rimedio alla situazione di quasi anomia in cui versava tale figura contrattuale.

L'esiguità della regolamentazione posta nel codice civile per l'associazione in partecipazione – costituita, peraltro, da norme per lo più a carattere dispositivo² – era aggravata dal carattere "ibrido" dell'istituto,

¹ La possibilità di utilizzare questo schema negoziale quale equivalente funzionale del contratto di lavoro era stata già segnalata da DE SEMO, 1958, II, 284. Sul recente sviluppo in questo senso dell'associazione in partecipazione v. LEONE, 2006, 513; ALLAMPRESE, 2000, I, 711 ss.; MIGNONE, 2002, 210 ss.

La tipologia associativa in esame si inserisce per questo verso nella ben nota "fuga dal diritto del lavoro" – per riprendere l'espressione di ICHINO, 1990, 69 – che caratterizza gli ultimi decenni (v. in tema almeno D'ANTONA, 1998, 311 ss.; ROMAGNOLI, 1997, 3 ss.).

² All'associazione in partecipazione è dedicato il Titolo VII del Libro V, che si limita a disciplinare solo alcuni profili dell'istituto. All'interno della generale derogabilità che marca il quadro regolativo, unica norma inderogabile è quella del divieto di partecipazione

che rende incerta la sua stessa qualificazione giuridica³ e conseguentemente l'individuazione del tipo di disciplina applicabile in relazione a profili non oggetto di espressa normazione⁴.

La regolazione di cui agli articoli 2549-2554 c.c., per altro verso, da tempo si era mostrata non del tutto adeguata all'evoluzione nella prassi dei rapporti che avrebbe dovuto regolare, scarto che aveva trovato il suo punto di maggiore tensione nell'inedito sviluppo di questa tipologia contrattuale di tipo squisitamente commerciale⁵ – per la quale nell'assetto codicistico anteriore⁶ non era nemmeno prevista la conferibilità di

dell'associato alle perdite in misura superiore al valore del suo apporto (art. 2553), v. in tema Cass., sez. I, 23.1.1996 n. 503, Gciv, 1996, I, 2318.

³ Nella disciplina codicistica sono delineati i tratti essenziali dell'associazione in partecipazione (art. 2549) ma non viene definita la natura del negozio sottostante (COSTI, DI CHIO, 1991, 718), e molto controversa è la qualificazione stessa di tale fattispecie, che viene operata da alcuni «sul piano causale dall'esercizio in comune di un'attività economica» in vista di un "interesse comune" ad associato e associante (GHERA, 2006, 57, 58; FERRARA JR., CORSI, 1987, 219 ss.; DE SEMO, 1958, 284; FERRI, 1958, 1435 ss.; CORAPI, 1965, 267), con ascrizione alla categoria dei contratti di tipo associativo; da altri valorizzando elementi propri dei contratti di scambio (BOLEGO, 2006, 834; DE ACUTIS, 1999, 61 ss.; BIASI, 2010, 434), quali la definizione espressa negli artt. 2549 e 2554 c.c. dell'apporto quale "corrispettivo" della partecipazione (CORRADO, 1956, 210) e l'assenza nell'assetto negoziale *de quo* di una «qualsiasi influenza sulla gestione» dell'associato (COLOMBO, 1962, 332).

⁴ Vedi ad esempio, quanto allo scioglimento del contratto, le opposte conclusioni di SANTONI, 1985, 543 ss., per il quale devono utilizzarsi le regole dei negozi sinallagmatici, e FERRI, 1987, 513, secondo cui «dovrà farsi capo ai principi che regolano i contratti associativi». Per un ulteriore approfondimento di tali profili si rimanda al recente studio di BIASI, 2010, 427 ss.

⁵ Come si legge nelle pagine di SAVINO, 1939, 211, questo istituto nasce come «somministrazione di un bene per aumentare la produzione di un'azienda ai cui utili si parteciperà».

⁶ Il codice di commercio del 1882 prevedeva la deducibilità in questo schema negoziale esclusivamente di beni trasferibili in proprietà (art. 236, c. 1) e dunque escludeva dal novero dei conferimenti le prestazioni di lavoro.

Il codice civile vigente, nella posizione della nozione di associazione in partecipazione, non contiene invece alcuna «prescrizione delimitativa in ordine all'oggetto dell'apporto» (SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, I, 374), che può pertanto consistere anche in lavoro. La prestazione di opere, anche in regime di subordinazione, quale oggetto di conferimento è considerata ammissibile da tempo dalla dottrina dominante (v. FERRI, 1958, 1435, sull'obbligazione dell'associato «alla prestazione della sua attività, naturalmente sotto la direzione dell'associante»; BRUNETTI, 1958, 579, secondo il quale, essendo l'associante il *dominus* dell'impresa, l'associato non potrà effettuare le sue prestazioni di lavoro se non «alle dipendenze e sotto la direzione dell'associante»; GUERRA, 1952, 75, che ritiene che «la presenza dell'elemento *subordinazione* non possa di per sé escludere la sussistenza di un rapporto sociale»).

prestazioni d'opera – quale mezzo di acquisizione di lavoro⁷.

L'integrazione della disciplina in materia dal legislatore del 2012, che attraverso una serie di presunzioni riporta allo schema del lavoro subordinato rapporti di associazione in partecipazione che presentino determinati caratteri, appare dunque quanto mai opportuna e colma un "vuoto" dell'ordinamento che aveva fatto di questo modello negoziale «una "zona franca" per l'elusione dei vincoli connessi allo *status* di prestatore di lavoro»⁸.

La nuova demarcazione dei confini dell'associazione in partecipazione passa nell'ultima normativa nel carattere eminentemente speculativo di questa tipologia contrattuale, che viene declinato nelle varie norme con la limitazione di conferimenti diversi dal capitale o (in via mediata) con l'assunzione dell'alea quale elemento essenziale.

Ne discende l'inquadramento *ex lege* dei rapporti sociali non sintonici con il nuovo modello nella categoria di cui all'art. 2094 c.c., inquadramento che viene operato secondo percorsi diversi e sulla scorta di elementi diversi.

In una prima disposizione (art. 1, c. 28) si stabilisce un limite di portata generale alla possibilità di conferire attività di lavoro in rapporti di associazione in partecipazione, limite diretto a ricondurre l'uso di questa tipologia negoziale alle logiche di finanziamento che gli sono proprie⁹, pur potendosi altresì ascrivere a una finalità latamente antielusiva.

Questa finalità antielusiva è invece più immediatamente evidente in una seconda serie di norme – versate nell'art. 1, c. 30 –, che,

La conferibilità di attività lavorativa costituisce oramai un *acquis* giurisprudenziale, v., tra le pronunce più risalenti, Cass. 18.5.1956 n. 1466, Gciv, 1956, I, 1383; Cass. 22.10.1957 n. 4047, RGC, voce *Associazione in partecipazione*, 1957, 1; Cass. 2.11.1959, GI, 1960, I, 1, 796; Cass. 21.7.1960 n. 2039, Gciv, 1961, I, 88.

⁷ Sviluppo questo non prevedibile, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 15.7.1992 n. 332, che, nel dichiarare «l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevede tra le persone assicurate gli associati in partecipazione i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al n. 2 del medesimo art. 4», osserva che «La lacuna si spiega perché all'epoca di formazione della norma impugnata si riteneva generalmente che l'apporto dell'associato dovesse consistere in un capitale, e comunque il lavoro prestato a titolo di associazione in partecipazione era lontano dall'avere l'importanza pratica che è venuto assumendo in tempi recenti».

⁸ RICCARDI, 2010, 289.

⁹ Sull'associazione in partecipazione come "contratto con causa di finanziamento", *scil.* come schema che «trova una sua collocazione nel "sistema" dei contratti in quanto destinato al finanziamento di un'(altrui) attività lucrativa», MIGNONE, 2008, 34 ss.

all'interno di tale limite generale, prevedono la conversione in rapporti di lavoro subordinato di ulteriori rapporti di associazione in partecipazione, rapporti che presentano caratteri (riconducibili in linea di massima all'assenza di alea) non compatibili con lo schema di cui all'art. 2549 c.c.

2. Il limite a carattere generale (art. 1, comma 28)

Una prima, generale determinazione dei limiti di deducibilità di prestazioni lavorative all'interno del modello contrattuale dell'associazione in partecipazione è posta dalla norma che apre la regolamentazione stabilita in materia dalla l. n. 92/2012.

L'art. 1, c. 28, dispone che «Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti [...]. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato».

La previsione in esame – che va a integrare la stessa norma codicistica che delinea la nozione di associazione in partecipazione (art. 2549, a cui è aggiunto un comma finale) – attraverso una generale restrizione dei conferimenti di lavoro si propone di riportare questo schema negoziale alla sua "vocazione" eminentemente speculativa. L'associazione in partecipazione, è il caso di ricordarlo, nasce come strumento di provvista di capitali¹⁰, rappresenta nella pratica commerciale una forma mediata di aggregazione finalizzata a reperire apporti che fungano da «completamento per l'ambito di azione dell'azienda»¹¹, e in questa direzione la legislazione ha "guidato" l'evoluzione dell'istituto, prima utilizzandolo per «favorire una nuova forma di circolazione della ricchezza, istituzionalizzando di fatto la mobilità della posizione dell'associato» attraverso i certificati di partecipazione e i cc.dd. titoli atipici¹², successivamente per sorreggere gli strumenti finanziari e le

¹⁰ Nella Relazione al codice civile, n. 1033, si legge che questo schema negoziale rappresenta «per l'imprenditore un mezzo per ampliare la sua sfera di attività mediante il contributo patrimoniale di altre persone».

¹¹ Così BIASI, 2010, 425, che pone una vera e propria equivalenza funzionale tra l'associazione in partecipazione e le concentrazioni e gli altri processi di riorganizzazione industriale e societaria.

Sulla valenza di questo istituto quale "strumento di espansione aziendale" si muove l'analisi di DE STEFANIS, 2005.

¹² DE FERRA, 1988, 2. Su questi titoli, che «incorporano *pro quota* i diritti che spettano all'associato [...] e vengono negoziati sul mercato», si rinvia a FERRI, 1987, 512 ss.

azioni "correlate" di cui al d.lgs. n. 6/2003 di riforma delle società di capitali (*ex artt. 2346, c. 6, e 2350, c. 2, c.c.*)¹³.

La posizione di un limite *ab soluto* di tipo quantitativo alle partecipazioni in cui si abbia conferimento (anche non esclusivo) di attività lavorativa è volta appunto a riportare l'istituto all'interno di questo tipo di dinamiche economiche.

La previsione normativa è particolarmente rigida: la "conversione" opera in base a una presunzione che pare debba intendersi in senso assoluto, riguarda anche i casi in cui l'apporto dell'associato non consista esclusivamente in lavoro, è ancorata al mero dato del numero dei soggetti associati.

Il carattere assoluto della presunzione¹⁴ si desume tanto dalla formulazione della norma *ex se*, che ricollega immediatamente alla violazione del limite fissato la qualificazione (*rectius*, riqualificazione) del rapporto come di lavoro subordinato, quanto da una comparazione della stessa con la disposizione del comma 30, nella quale la presunzione della sussistenza di un rapporto di tal fatta è posta facendo espressamente salva la prova contraria.

Rientrano nella previsione dell'art. 1, c. 28, come si è accennato, tanto i rapporti sociali in cui si abbia conferimento di mere prestazioni lavorative, quanto quelli in cui l'apporto sia costituito da capitale e lavoro.

Il rigore del legislatore, che considera la deduzione di lavoro come determinante *ex se* ai fini della conversione, è opportuno ove si consideri che una previsione limitata ai soli conferimenti di opere sarebbe stata facilmente eludibile attraverso l'apporto di una quota anche minima di capitale.

Questo rigore ha ulteriore conferma nel fatto che, in caso di violazione del divieto *de quo*, si ha conversione di tutti i rapporti per i quali sia previsto conferimento di lavoro e non solo di quelli che superino la soglia stabilita.

La norma in commento riferisce il numero massimo di associati a una "medesima attività", mentre nelle disposizioni del codice civile si

¹³ V., anche per le necessarie indicazioni bibliografiche, GALGANO, 2003, 135 ss.

Con particolare riferimento agli strumenti finanziari incorporanti la posizione dell'associato, MIGNONE, 2008, 253 ss.

¹⁴ È questa la disposizione che è stata oggetto di più accese censure, v. CARINCI, 2012, 26, secondo il quale con tale previsione «non si vuol colpire l'eventuale uso distorto, ma proprio l'uso, per quanto genuino e trasparente» dell'associazione in partecipazione; VALLEBONA, 2012, 37, che sostiene che «La norma sarà, inevitabilmente, spazzata via dalla Corte costituzionale, o da un rinsavimento del legislatore».

parla di "impresa o affare"¹⁵, e il significato da attribuire a questa differente locuzione, di per sé poco perspicua, sembra debba desumersi dal successivo inciso «indipendentemente dal numero degli associanti»: pare che il legislatore voglia evitare che, attraverso lo strumentale "frazionamento" del soggetto che gestisce l'impresa o affare, il limite di associati stabilito dall'art. 1, c. 28, venga eluso¹⁶.

Alla disposizione, come anticipato, può essere attribuita anche una funzione latamente antifraudolenta ove si consideri in primo luogo che una pluralità di conferimenti di attività attraverso questo schema negoziale potrebbe essere indicativa di un suo uso per l'acquisizione di lavoro subordinato al di fuori dello statuto protettivo previsto dall'ordinamento; in secondo luogo che la sussistenza *tout court* di più rapporti di associazione in partecipazione incide sul rischio, carattere proprio di questo istituto e distintivo rispetto al contratto di lavoro.

Una limitazione alla possibilità di associare più soggetti è posta – appunto nel senso da ultimo indicato – nella disciplina codicistica, che all'art. 2550 stabilisce: «Salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati»¹⁷.

La sottoposizione all'"autorizzazione" dell'associato dell'attribuzione di altre partecipazioni è diretta infatti a garantire a questo la c.d. immutabilità del rischio, *i. e.* l'invarianza della posizione di rischio in relazione alla percezione e alla misura degli utili¹⁸.

La partecipazione di nuovi soggetti, infatti, da un lato va a «ridurre la quota di utili astrattamente disponibili»¹⁹ e sui quali va calcolata la

¹⁵ Per il significato da attribuire ai termini "impresa" e "affare" nell'economia dell'art. 2549 c.c. si rinvia a BIASI, 2010, 450 ss.

¹⁶ Il contrasto a fenomeni di segmentazione tra più operatori di attività economiche sostanzialmente unitarie è peraltro ben noto alla giurisprudenza che è intervenuta su questioni diverse (v. ad esempio Cass. 24.3.2003 n. 4274, Gciv, 2003, I, 1508, che afferma che, fermo restando che non è consentito «attribuire all'attività di gruppo, di per sé stessa intesa, un valore giuridicamente idoneo a percepirla come entità unificata, alla presenza di determinate condizioni strutturali ed organizzative, quali ad esempio l'unicità della struttura organizzativa e produttiva, l'interesse comune tra le varie imprese del gruppo, l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dei singoli imprenditori, appare possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro»), e i percorsi argomentativi ivi utilizzati sono pianamente trasponibili nella questione che occupa.

¹⁷ Sulle conseguenze della violazione del divieto *de quo*, non espressamente indicate dalla norma, si hanno tesi diverse, che vanno dall'invalidità del successivo contratto al risarcimento del danno (per una sintesi si rinvia a MIGNONE, 2008, 247 ss.).

¹⁸ DE FERRA, 1973, 52.

¹⁹ BIASI, 2010, 467. Ancora su questi profili, DE ACUTIS, 1999, 96.

remunerazione dell'apporto conferito dall'associato, dall'altro porta ad alterazioni dei precedenti equilibri²⁰, in relazione a un contratto che – è il caso di ricordarlo – ha carattere bilaterale anche in caso di pluralità di associati²¹.

2.1. [...] (*segue*) Esenzioni

“Unica eccezione” – per riprendere le stesse parole della legge – alla conversione del rapporto associativo disposta dall'art. 1, c. 28, si ha «nel caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo», *scil.* nel caso in cui sia configurabile un'impresa familiare ai sensi della disciplina codicistica²².

L'individuazione dei rapporti di parentela e affinità considerati rilevanti dalla norma riprende pedissequamente quella di cui al comma 3 dell'art. 230-*bis* c.c., e l'uso dei parametri codicistici previsti per l'impresa familiare è ricondotto dalla Relazione al d.d.l. n. 3249 a «ragioni di coerenza sistematica».

È singolare come la configurabilità di un'impresa familiare determini con la nuova legislazione un'area di “immunità” dalla conversione in rapporto di lavoro subordinato ove si consideri che lo schema negoziale dell'associazione in partecipazione era nella prassi usato di sovente proprio per evitare la costituzione di un'impresa di tale tipologia²³.

²⁰ Come rileva MIGNONE, 2008, 246, «l'ingresso di nuove partecipazioni potrebbe indurre l'associante ad un ampliamento o comunque a una modifica dell'attività economica, in grado di incidere sul rischio dell'impresa o dell'affare».

²¹ Chiaramente in tal senso FERRI, 1987, 509: «non si determina invece un rapporto giuridico tra i diversi associati, sulla base del quale questi possano acquistare diritti o assumere obbligazioni reciprocamente».

Per ulteriori approfondimenti su questo tema si rimanda a BIASI, 2010, 463 ss.

²² Nel Documento governativo “*La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*” del 23 marzo 2012 si prevedeva di «preservare l'istituto solo in caso di associazioni tra familiari entro il 1° grado o coniugi», in un ambito quindi ancora più ristretto di quello di cui all'art. 230-*bis* c.c.

²³ Vedi a riguardo BIASI, 2010, 426, che annovera tra le motivazioni prevalenti dell'instaurazione di rapporti di associazione in partecipazione l'intento di «evitare la costituzione di un'impresa familiare», attesi i vantaggi rappresentati dalla «assenza dell'ingerenza dei familiari nella gestione dell'azienda e della necessità del “mantenimento secondo la condizione della famiglia”, la spettanza totale in capo all'associante degli incrementi e l'assenza del diritto di prelazione previsto dal codice civile a favore del partecipe all'impresa familiare».

2.2. [...] (segue) Efficacia (art. 1, comma 29)

La norma esaminata viene provvista dal legislatore di una inusitata "efficacia retroattiva": il comma 29 dell'articolo 1 stabilisce che «Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Questa previsione, non presente nel testo originario del d.d.l. n. 3249²⁴, pone la certificazione quale unico mezzo per sottrarre alla conversione i rapporti in esame in una legge che si propone non solo di regolare il futuro, ma anche di dare un nuovo ordine all'esistente.

3. I limiti a carattere particolare e il sistema di presunzioni (art. 1, comma 30)

All'interno del limite di carattere generale segnato dal comma 28 dell'articolo 1 alla possibilità di stipulare contratti di associazione in partecipazione che prevedano conferimenti di opere, il comma 30 pone ulteriori limitazioni, sottraendo allo schema societario in commento altre fattispecie (che vengono parimenti ricondotte alla categoria del lavoro subordinato)²⁵.

La norma stabilisce, facendo salva la prova contraria, la presunzione quali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei rapporti di associazione con apporto di prestazioni che non presentino determinati caratteri.

A differenza dell'ipotesi contemplata nel comma 28, la disposizione in commento, per la sua connotazione marcatamente antielusiva, riguarda i rapporti associativi in cui il conferimento sia rappresentato esclusivamente da attività di lavoro.

La norma dispone la conversione dei rapporti di associazione in partecipazione che non presentino particolari requisiti *a latere prestatoris*, rapporti presi espressamente in considerazione sia nella loro iniziale formalizzazione che nel successivo svolgimento²⁶.

²⁴ Introdotta a seguito della proposta di modifica n. 10.8 al d.d.l. n. 3249.

²⁵ La norma stabilisce: «I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si applica, altresì, qualora l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma 26 del presente articolo».

²⁶ La disposizione fa riferimento a rapporti «instaurati o attuati».

Oltre al principio di effettività che presiede al diritto del lavoro sul piano generale, si riprende in tal modo il rilievo attribuito alle concrete modalità di esplicazione del rapporto che guida da tempo la giurisprudenza che ha affrontato il problema della distinzione tra rapporti di lavoro e rapporti associativi²⁷.

4. Con riguardo alla partecipazione agli utili

Prima ipotesi contemplata è quella dei rapporti in cui non vi sia stata «un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare» (art. 1, c. 30, primo periodo).

Il requisito di "effettività" della partecipazione agli utili²⁸ rimanda immediatamente al carattere di aleatorietà che connota essenzialmente lo schema dell'associazione in partecipazione e, conseguentemente, la posizione dell'associato.

E questa aleatorietà²⁹ costituisce il basilare criterio discrezionale dell'associazione in partecipazione rispetto a figure contigue come quella del lavoro retribuito con sistemi partecipativi: mentre la partecipazione agli utili prevista per il rapporto di lavoro subordinato – paradigma retributivo ammesso ex art. 2099, c. 3, c.c. – costituisce un semplice sistema di calcolo della sinallagmatica obbligazione datoriale³⁰ consentito entro precisi limiti³¹, nei rapporti associativi l'assunzione del rischio «non

²⁷ Cass. 19.7.2005 n. 15131, Glav, 2005, 37, 29; Cass. 18.8.2004 n. 16144, MGI, 2004; Cass. 21.11.2000 n. 15001, MGI, 2000; Cass. 3.2.2000 n. 1188, DPL, 2000, 1759; Cass. 23.1.1999 n. 655, MGCiv., 1999, 1797; Cass. 10.1.1994 n. 158, NGL, 1994, 279.

²⁸ Sul riferimento dell'art. 2549 c.c. agli utili di esercizio, e non di bilancio, per tutti BIASI, 2010, 452 ss. (in giurisprudenza v. Cass. civ., sez. I, 9.3.1982 n. 1476, MGCiv., 1982, fasc. 3).

²⁹ Sul contratto aleatorio quale contratto in cui «un evento incerto incide sull'esistenza o sulla determinazione di una prestazione, sull'*an* o sul *quantum* di essa», SCALFI, 1987, 256. Sull'iscrizione a tale tipologia dell'associazione in partecipazione, v. da ultimo MIGNONE, 2008, 50 ss.

³⁰ Riprova ne è l'espresso richiamo nell'art. 2554, c. 2, c.c., della disciplina dell'art. 2102 c.c. – con esclusione quindi di quella relativa all'associazione in partecipazione – in caso di partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro (DE FERRA, 1973, 129).

Osserva BIASI, 2010, 501, che la collocazione sistematica della disciplina della partecipazione agli utili del lavoratore nel contesto della cointeressenza, e non dell'associazione in partecipazione, è significativa della diversità tra la posizione di questo soggetto e quella dell'associato.

³¹ Tra i limiti relativi al trattamento retributivo nel lavoro subordinato rientrano, in primo luogo, quelli della proporzionalità e della sufficienza posti dall'art. 36 della Costituzione, che – come rilevava già BARASSI, 1957, I, 431 ss. – rendono l'ipotesi di una retribuzione

può mai essere esclusa»³², e, nel caso di specie, marca la posizione dell'associato in partecipazione³³.

La norma dunque, nella risalente oscillazione giurisprudenziale quanto ai criteri – rischio o modalità di svolgimento della prestazione – da utilizzare quale *discrimen* tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di associazione, opta per il primo, considerando la partecipazione agli utili con carattere di effettività elemento essenziale per la configurabilità del modello negoziale di cui all'art. 2549 c.c. (*infra* § 8).

La nuova previsione normativa varrà pertanto a fornire criteri più chiari in materia, in particolare riguardo profili su cui si è registrata la maggiore confusione delle corti che si sono confrontate con il problema della distinzione tra le due fattispecie³⁴. Pratiche usuali nell'associazione con esclusivo apporto di lavoro frequentemente considerate legittime, quali il calcolo della quota partecipativa sui ricavi o sul fatturato complessivo oppure la pattuizione di un minimo garantito in ogni caso all'associato³⁵, devono dunque ritenersi non più ammissibili a seguito del riferimento espresso nell'art. 1, c. 30, della l. n. 92/2012, alla «effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare» come requisito per la stessa configurabilità di un'associazione in partecipazione.

integralmente partecipativa «non praticamente possibile». I limiti in esame non trovano al contrario applicazione al compenso dell'associato (Cass. 21.11.1985 n. 5759, MGCiv., 1985, 11; Cass. 9.11.1992 n. 12052, MGCiv., 1992, 11).

Deve segnalarsi una sorta di inversione logica che porta in alcuni casi ad argomentare dall'art. 36 della Costituzione la non conferibilità di prestazioni lavorative in rapporti di associazione in partecipazione (v. GHIDINI, 1958, 852, che afferma che tale norma non consente di attribuire al prestatore di lavoro subordinato «un compenso meramente aleatorio», e, in giurisprudenza, Cass. 12.1.2000 n. 290, MGCiv., 2000, 49). In realtà la disposizione in esame non ha alcun rilievo in funzione di qualificazione della fattispecie negoziale, poiché – come correttamente sottolineato da SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 406 – opera «soltanto nel presupposto che ogni incertezza interpretativa già sia risolta a favore del contratto di lavoro subordinato».

³² Così GUERRA, 1952, 75.

³³ Il quale, come evidenzia Cass. 22.12.1981 n. 6750, RN, 1982, 66, può non conseguire utili di sorta.

A un «rischio patrimoniale incompatibile con la subordinazione» fa poi espressamente riferimento Cass. 6.5.1997 n. 3936, MGCiv., 1997, 683.

³⁴ Sugli errori di prospettiva in cui da sempre incorrono i giudici nel segnare il *discrimen* tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di associazione in partecipazione con conferimento di lavoro, v. le considerazioni ancora attuali di SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 372, 373.

³⁵ *Amplius* RICCARDI, 2010, 300 ss.

4.1. [...] (segue) Questioni connesse: base di computo e minimi

Parte della dottrina aveva ritenuto il computo del corrispettivo dell'associato sui ricavi o sul fatturato compatibile con il modello dell'associazione in partecipazione, argomentando dalla limitazione di responsabilità *ex art.* 2553 c.c.³⁶ che distingue questa tipologia negoziale da altri contratti di tipo associativo³⁷.

Questa tesi aveva trovato spazio anche in giurisprudenza, sulla scorta essenzialmente del rilievo che il rischio comunque connesso alla variabilità e non predeterminabilità *ex ante* di tali elementi non determina una sostanziale alterazione del tipo contrattuale³⁸.

In realtà la previsione di una determinazione della partecipazione quotativa con riferimento ai ricavi o al fatturato era da ritenere già in base al pregresso assetto normativo incompatibile, oltre che con il dettato normativo – l'art. 2549 c.c. stabilisce univocamente che all'associato è attribuita una partecipazione agli «utili della [...] impresa o di uno o più

³⁶ Che stabilisce: «Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto».

³⁷ SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 403, 404; CONTE, 1999, II, 484.

³⁸ In tal senso Cass. 6.5.1997 n. 3936, MGCiv., 1997, 683, che afferma che la pattuita partecipazione ai ricavi dell'impresa, pur non essendo «perfettamente assimilabile alla partecipazione agli utili come previsto dall'art. 2549 c.c., non altera il tipo contrattuale [...] atteso che la variabilità del fatturato comporta [...] la presenza di un suo rischio patrimoniale», specificando espressamente che tale variazione del rapporto rispetto al modello codicistico «non permette di qualificarlo come atipico e, quel che più interessa qui, di ricondurlo sotto il paradigma del lavoro subordinato». V. ancora Cass. 18.4.2007 n. 9264, RGL, 2007, II, 616, che sostiene la compatibilità con il tipo dell'associazione in partecipazione del «riferimento ai ricavi per singoli affari»; Cass. 6.11.1998 n. 11222, RIDL, 1999, II, 483: «non vi è alcun salto logico fra la variabilità e la aleatorietà del compenso della prestazione lavorativa se legato agli incassi, in quanto se è pur vero che è assolutamente improbabile [...] che un esercizio di vendita non abbia incassi, ciò però non esclude che questi possano essere di così modesta entità da rendere esiguo, sin quasi ad annullarlo, il compenso che sia rapportato ad una percentuale dei ricavi [...] detta ipotesi, disciplinata dall'art. 2554 c.c., costituisce una forma di associazione in partecipazione certamente più favorevole per l'associato, essendo il suo compenso rapportato agli incassi, i quali a differenza degli utili è difficile che possano mancare, qualunque siano le dimensioni dell'azienda e dovrà verificarsi solo se, sotto il profilo economico, siano idonei o meno a compensare l'apporto lavorativo dell'associato».

Contra, DE ACUTIS, 1999, 175, che rileva correttamente come la previsione di una partecipazione ai ricavi determinerebbe la fuoriscita del contratto dalla categoria di cui all'art. 2549 c.c. e la sua collocazione tra le fattispecie atipiche, per la diversità di questo tipo di partecipazione «anche sul piano qualitativo da quella descritta dalla legge».

affari» –, con il carattere aleatorio del contratto³⁹, che, per quanto oggettivamente limitato per espressa disposizione legislativa (art. 2553 c.c.), «non può essere interpretato fino al punto di ridimensionarne considerevolmente la portata», anche sulla scorta dei differenti assetti di interessi (e quindi dei diversi sistemi di tutela apprestati dall'ordinamento) sottesi al lavoro subordinato e all'associazione in partecipazione⁴⁰.

Il riferimento contenuto nel comma 30 alla «effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare» ha altresì valore risolutore della *vexata quaestio* dell'ammissibilità nella tipologia negoziale in commento della pattuizione di un *minimum* assicurato in ogni caso all'associato.

I limiti di una pattuizione volta a ridurre la partecipazione dell'associato alle perdite – espressamente consentita dall'art. 2553 c.c. – sono stati infatti molto dibattuti: alcuni ritengono che accordi in tal senso non possano arrivare a svuotare totalmente la partecipazione alle perdite dell'associato, partecipazione che costituisce un «elemento essenziale e caratteristico» di questo schema negoziale⁴¹ e che vale a distinguerlo dalle diverse ipotesi della c.d. cointeressenza impropria⁴² e del lavoro subordinato con retribuzione partecipativa⁴³; altri invece, richiamandosi all'art. 2549 c.c. (alla stregua del quale «la sopportazione quotativa delle perdite non rientra nella nozione fornita [...] per l'associazione»⁴⁴) o alla

³⁹ DE FERRA, 1988, 13 ss., osserva che in tal modo si viene ad assicurare all'associato un compenso minimo e sostiene che in tale ipotesi si ha in realtà un rapporto di lavoro subordinato.

⁴⁰ LEONE, 2006, 515.

In questo senso si pone parte della giurisprudenza, che considera la percezione dai lavoratori di un corrispettivo «commisurato non già agli utili ma al fatturato della società [...] (con la conseguente mancata partecipazione dei medesimi al rischio di non redditività dell'impresa)» uno degli elementi chiave per la riconduzione del rapporto allo schema del lavoro subordinato (Cass. 23.1.1999 n. 655, MGCiv., 1999, 1797; Cass. 4.2.2002 n. 1420, RIDL, 2003, II, 2).

⁴¹ Così FERRI, 1987, 507. Analogamente DE ACUTIS, 1984, II, 46, secondo il quale la «previsione di una remunerazione fissa dell'apporto, a prescindere dall'andamento dell'affare, urta irrimediabilmente contro lo schema causale tipico» del contratto; e PEYRON, 1988, 425, che parla in questo caso di «snaturamento» del modello negoziale.

⁴² UBERTI BONA, 1960, 309 ss.

⁴³ V. in tal senso già BARASSI, 1957, 441, che sosteneva che qualora l'associato «dà l'opera sua all'associante dietro retribuzione fissa in tutto o in parte» ricorre «la sostanziale estraneità ai rischi che è propria del contratto di lavoro»; COLOMBO, 1962, 338.

⁴⁴ WEIGMANN, 1988, 125; BRUNETTI, 1958, 577, che afferma che nell'associazione in partecipazione l'alea non costituisce un *essentialia negotii*.

formulazione dello stesso art. 2553 c.c.⁴⁵, sostengono l'ammissibilità dell'esclusione di ogni incidenza negativa a carico dell'associato.

In caso di conferimento costituito esclusivamente da prestazioni lavorative, la questione acquisisce ulteriori elementi di complessità legati all'individuazione stessa della "nozione" di partecipazione alle perdite, intesa da alcuni come mancato conseguimento di un profitto durante il rapporto – e conseguentemente circoscritta «entro i limiti del valore di quelle prestazioni, e quindi della retribuzione»⁴⁶ –, da altri configurabile solo in caso le parti abbiano previsto, «oltre alla partecipazione agli utili, una remunerazione a parte dell'opera, detraendosi da questa somma la quota parte di perdite a carico dell'associato»⁴⁷.

Meno raffinate ma non meno differenziate sono state le posizioni delle corti che hanno affrontato tali questioni, soprattutto in funzione di distinzione rispetto al rapporto di lavoro subordinato.

La giurisprudenza ha sovente ritenuto compatibile con lo schema dell'associazione con esclusivo conferimento di lavoro la pattuizione della garanzia di un guadagno minimo a favore dell'associato, ritenuta «coerente con il divieto, sancito dall'art. 2553 c.c., che le perdite che colpiscono l'associato non possano superare il valore del suo apporto»⁴⁸ in quanto diretta semplicemente a «escludere la perdita, totale o parziale» del conferimento di prestazione lavorativa⁴⁹. Si era così affermata persino l'ammissibilità della corresponsione di compensi fissi mensili, in alcuni casi argomentata con cautele, quali l'imputazione a

⁴⁵ GHIDINI, 1958, 855; SANTONI, 1985, 537 ss.

⁴⁶ SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 401.

⁴⁷ DE FERRA, 1988, 104. Cfr ancora PEYRON, 1988, 425, il quale ritiene che, qualora il minimo garantito superi il valore dell'apporto lavorativo, non può essere considerato una mera esclusione delle perdite ma costituisce «una garanzia di guadagno indipendente dagli utili»; e, nello stesso senso, BRUNETTI, 1958, 577 ss.

⁴⁸ Cass. 21.6.1988 n. 4235, MGCiv., 1988, fasc. 6. All'art. 2553 c.c. si richiama anche Cass. 17.9.1991 n. 9671, MGCiv., 1991, fasc. 9, che afferma la «compatibilità dell'associazione in partecipazione, anche nella ipotesi in cui l'associato conferisca solo la propria attività lavorativa, con la pattuizione di un guadagno minimo per esso associato [...] di per sé sola non dimostrativa della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato».

⁴⁹ Cass. 14.1.1982 n. 197, MGCiv., 1982, 1.

Per la giurisprudenza di merito, v. P. Macerata 6.7.1992, Rep. FI, voce *Lavoro (rapporto)*, 1992, 3890, 643.

titolo di "rimborsi spese"⁵⁰ o di "acconti sugli utili di gestione"⁵¹, in altri sostenuta direttamente⁵².

In senso contrario, già la giurisprudenza sul c.d. contratto "alla parte" aveva correttamente osservato che in caso di parzialità – per la garanzia di un compenso minimo – della retribuzione partecipativa si ha commutatività e quindi, per l'estraneità di tale elemento ai contratti associativi, ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato⁵³. Il rischio d'impresa – escludente una garanzia di guadagno per l'associato – è stato poi utilizzato anche successivamente per segnare il *discrimen* tra le due figure contrattuali⁵⁴.

⁵⁰ Così Cass. 24.11.2000 n. 15715, MGCiv., 2000, 2433.

⁵¹ Cass. 10.8.1999 n. 8578, MGCiv., 1999, 1797, pur specificando che l'erogazione a titolo di acconto è «comunque garantita in caso di perdite».

⁵² Cass. 18.4.2007 n. 9264, RGL, 2007, II, 616, che ritiene non incompatibile con il tipo negoziale dell'associazione in partecipazione «per quanto attiene alla partecipazione alle perdite, la previsione di una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all'associato), di entità non compensativa della prestazione lavorativa e comunque non adeguata rispetto ai criteri di cui all'art. 36 Cost.» (per rilievi critici su questa pronuncia, RICCARDI, 2007, 619 ss.).

⁵³ Cass. 26.9.1962 n. 2784, DM, 1963, 518.

⁵⁴ Cass. 23.1.1999 n. 655, MGCiv., 1999, 1797, nella «mancata partecipazione dei [lavoratori] al rischio di non redditività dell'impresa» individua uno degli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro. Analogamente Cass. 8.1.1980 n. 149, MGCiv., 1980, 1; e Cass. 5.1.1984, n. 32, Rep. FI, voce *Associazione in partecipazione*, 1984, 0640, 2, ravvisano nella mancanza di «garanzia di un guadagno», oltre che di vincolo di dipendenza, il criterio distintivo dell'associazione in partecipazione rispetto al lavoro subordinato; Cass. 26.1.2010 n. 1584, MGCiv., 2010, 1, 103, che, tra gli indici della natura subordinata del rapporto dedotto in giudizio, annovera la corresponsione di «un assegno mensile costante [...] senza che fosse risultata alcuna prova di un coinvolgimento [...] nella ripartizione degli utili».

Ultima pronuncia che si colloca in tale ordine argomentativo è Cass. 21.2.2012 n. 2496, D&G, 2012, che afferma: «L'elemento essenziale, che connota la causa del contratto di lavoro in associazione, è costituito dalla partecipazione dell'associato al rischio di impresa, dovendo egli partecipare sia agli utili che alle perdite. Qualora l'apporto dell'associato consista in una prestazione lavorativa e le pattuizioni contrattuali escludano la partecipazione al rischio di impresa, il rapporto va inteso alla stregua di rapporto di lavoro subordinato».

Per la giurisprudenza di merito, v. T. Sondrio 29.10.1996, Rep. FI, voce *Lavoro (rapporto)*, 1997, 3890, 758; P. Mantova 10.5.1995, Rep. FI, voce *Lavoro (rapporto)*, 1996, 3890, 602; P. Macerata 22.6.1988, Iprev, 1988, 1368.

5. Con riguardo al rendiconto

Ulteriore ipotesi per la quale è stabilita la conversione nell'art. 1, c. 30, primo periodo, è quella della mancata «consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile».

Deve notarsi che l'art. 2552, al comma 3, già prevede l'obbligo della consegna, la novità introdotta dalla l. n. 92/2012 è la previsione di conversione del rapporto sociale in rapporto di lavoro subordinato in caso di sua violazione. Tale conseguenza espressamente disposta dal nuovo intervento legislativo si pone sulla scia di un precedente orientamento giurisprudenziale, che faceva appunto della consegna del rendiconto uno dei criteri di distinzione tra associazione con conferimento di opere e lavoro subordinato⁵⁵.

Il carattere essenziale del diritto al rendiconto è connesso alla non predeterminabilità *ex ante* del "ritorno" dell'apporto dell'associato (ovverosia degli utili o delle perdite che risulteranno dalla sua partecipazione), *scil.* all'aleatorietà di questa tipologia negoziale.

Il rendiconto, oltre a essere lo strumento indefettibile (l'art. 2552 c.c. dispone che il diritto al rendiconto spetta "in ogni caso") attraverso il quale l'associato accerta la quantificazione della propria partecipazione agli utili o alle perdite dell'affare o impresa in cui è coinvolto⁵⁶, rappresenta altresì il mezzo attraverso cui questo può esercitare un controllo sulla gestione dell'associante⁵⁷ e quindi tutelare la propria posizione.

Il rendiconto, infatti, è inteso da alcuni non solo come momento di accertamento del credito dell'associato, ma – nella prospettiva spiegata – come elemento essenziale del contratto la cui mancanza può portare alla sua risoluzione *ex art.* 1453 c.c.⁵⁸.

⁵⁵ In tal senso Cass. 24.2.2001 n. 2693, MGCiv., 2001, 314; Cass. 10.8.1999 n. 8578, MGI, 1999; e, da ultimo, Cass. 21.2.2012 n. 2496, D&G, 2012.

⁵⁶ Cass. 3.2.1996 n. 926, MGCiv., 1996, 152, secondo cui «qualora il rendiconto non venga offerto, o sia ritenuto inadeguato o insoddisfacente, ben può l'associato agire per ottenere giudizialmente, in base al contratto, l'accertamento della misura del proprio credito»; Cass. 13.6.2000 n. 8027, GI, 2001, 1193.

⁵⁷ È in questo momento infatti, come affermato da autorevole dottrina (FERRI, 1987, 512), che l'associante potrà essere chiamato a «fornire tutti i documenti giustificativi delle operazioni compiute».

⁵⁸ V. Trib. Monza 3.5.2000, Giur. Milanese, 2000, 351: «la mancata presentazione del rendiconto, realizzando una preclusione all'esercizio dell'unica facoltà di controllo concessa contrattualmente all'associato, vale a menomare in modo considerevole la fiducia dello stesso associato nella regolarità della gestione dell'affare "comune" e costituisce conseguentemente idoneo presupposto per giungere alla declaratoria di risoluzione del

Qualunque sia la valenza che a questo strumento venga assegnata, il rendiconto rimanda in ogni caso a elementi (aleatorietà, potere di ingerenza nella gestione) del tutto estranei al contratto di lavoro subordinato⁵⁹.

6. Con riguardo alla prestazione lavorativa

Ultima ipotesi di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è quella che il comma 30, secondo periodo, dell'art. 1, individua attraverso il richiamo a una delle nuove disposizioni dettate per le prestazioni di lavoro rese in regime di autonomia, l'art. 69-bis, c. 2, lett. a, d.lgs. n. 276/2003 (introdotto dall'art. 1, c. 26, l. n. 92/2012).

Si presumono rapporti di lavoro subordinato i rapporti associativi in cui la prestazione conferita non sia «connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività».

Il riferimento alla "qualità" della prestazione resa, che nella nuova legislazione vale a escludere la presunzione relativa di coordinamento e continuità delle «prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto», vale pertanto a escludere altresì la conversione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti associativi in esame.

La norma, non presente nel testo originario del d.d.l. n. 3249⁶⁰, accomuna così attraverso il riferimento a tali requisiti dell'attività la qualificazione di fattispecie molto diverse, e l'inadeguatezza di questo criterio – già evidenziata in relazione ai rapporti di lavoro autonomo⁶¹ – appare ancora più grave in relazione ai rapporti di associazione in

contratto». Ancora in questo senso, in dottrina, MIGNONE, 2008, 494, 495, al quale si rimanda inoltre per ulteriori riferimenti bibliografici.

Secondo FERRI, 1987, 512, invece, in mancanza di rendimento del conto l'associato può, più limitatamente, avvalersi della procedura prevista dagli artt. 263 ss. c.p.c.

⁵⁹ Pone in rilievo tale diversità NAPPI, 1993, 153, che osserva come la partecipazione agli utili prevista in caso di rapporto di lavoro, a differenza di quanto avviene per la partecipazione quotativa dell'associato, non determina l'attribuzione al lavoratore di alcun potere di ingerenza quanto al bilancio sociale, poiché non modifica la situazione di «indifferenza giuridica del lavoratore alla gestione dell'impresa, e cioè [l']assenza di ogni potere di controllo facente capo a quest'ultimo in ordine alle modalità di maturazione dei suoi diritti retributivi».

⁶⁰ Introdotta a seguito della proposta di modifica n. 10.100 al d.d.l. n. 3249.

⁶¹ PINTO, 2012, 19 ss.

partecipazione⁶²: non si vede in che modo il tipo di apporto conferito possa rivestire valore qualificante di una fattispecie associativa.

La previsione in esame è inoltre del tutto distonica rispetto alla "logica" sottesa alla regolazione stabilita dalla l. n. 92/2012, che si muove, come si è visto, nel senso di valorizzare la causa speculativa propria dell'associazione in partecipazione e quindi l'elemento dell'aleatorietà come suo tratto connotativo (e conseguentemente distintivo rispetto al lavoro subordinato).

Il criterio in esame, da ultimo, sarà di scarsa utilità sul piano operativo per la sua indeterminatezza, con negative ricadute a livello giudiziale⁶³ che è facile prevedere.

7. L'abrogazione della precedente disciplina (art. 1, comma 31)

Chiude la regolamentazione posta dalla l. n. 92/2012 in tema di associazione in partecipazione l'art. 1, comma 31, che abroga il comma 2 dell'articolo 86 del d.lgs. n. 276/2003⁶⁴.

L'abrogazione di questa disposizione è espressamente ricondotta dalla Relazione al d.d.l. n. 3249 alle comuni finalità antielusive delle due normative, ma in realtà la disciplina da ultimo introdotta è decisamente più rigorosa ed efficace sotto diversi profili.

⁶² Secondo VALLEBONA, 2012, 37, è «palesamente irragionevole e quindi incostituzionale (artt. 3 e 35 Cost.) ritenere che l'associato lavoratore di professionalità non elevata o sperimentata sia un lavoratore subordinato mascherato, poiché la vera associazione in partecipazione è molto utile anche per queste professionalità».

⁶³ V. le osservazioni svolte da MARAZZA, 2012, 8, quanto alle prestazioni d'opera: «i parametri di valutazione del livello di formazione teorica o pratica necessario per l'erogazione della prestazione sono evidentemente lasciati ad un apprezzamento del Giudice che appare assai discrezionale».

⁶⁴ Questa disposizione stabiliva: «Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non compri, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento».

Mentre infatti la norma previgente si limitava a disporre l'applicazione di determinate tutele (trattamenti legali e contrattuali analoghi a quelli del lavoratore subordinato) all'associato parte di un rapporto privo dei requisiti indicati (effettiva partecipazione e adeguate erogazioni) e faceva salva la possibilità della controparte di comprovare, «con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento», quella introdotta dalla l. n. 92/2012 procede a una vera e propria ridefinizione della stessa fattispecie dell'associazione in partecipazione, con i già spiegati limiti in materia di prova contraria.

L'"area di accessibilità" allo schema contrattuale dell'associazione in partecipazione in caso di conferimento di attività lavorativa è inoltre molto più ridotta nella nuova regolamentazione (attraverso il doppio sistema di limiti stabilito) rispetto al passato.

Ma è nella logica sottesa alle due normative che è segnato il punto di maggiore distanza tra le stesse. Mentre la l. n. 92/2012 si muove secondo la precisa opzione di riportare l'istituto dell'associazione in partecipazione alla sua strutturale vocazione "di finanziamento"⁶⁵ (e in questo senso va letta la valorizzazione dell'alea propria di questo modello contrattuale), il d.lgs. n. 276/2003 non solo era carente di una qualunque prospettiva di sistema⁶⁶, ma rendeva ancora più incerta la distinzione tra questo schema negoziale e il contratto di lavoro subordinato (l'adozione del criterio delle "adeguate erogazioni" quale requisito del rapporto associativo, rimandando a una comparazione con la remunerazione del lavoro subordinato, lo svuotava del suo fondamentale carattere aleatorio⁶⁷).

⁶⁵ MIGNONE, 2008, 34 ss.

⁶⁶ Tale normativa, come osserva LEONE, 2006, 519, si proponeva molto più prosaicamente l'obiettivo «di assicurare entrate alla gestione previdenziale».

⁶⁷ MIGNONE, 2008, 441; VALLEBONA, 2012, 38, sottolinea come tale requisito fosse «assolutamente privo di senso in un contratto in cui per definizione l'associato partecipa al rischio di impresa in quanto al suo apporto consegue solo una "partecipazione agli utili"». Per questo verso, il riferimento alle adeguate erogazioni si palesava del tutto incongruente, se non antinomico, rispetto a quello della "effettività" della partecipazione posto nella stessa disposizione del d.lgs. n. 276/2003 (requisito che va inteso come spiegato *supra* § 4).

8. Considerazioni conclusive. L'aleatorietà quale carattere connotativo dell'associazione in partecipazione

La riconduzione dell'associazione in partecipazione alla sua "naturale" funzione di forma di aggregazione finalizzata al reperimento di apporti⁶⁸ ha come corollario la valorizzazione dell'aleatorietà propria dei contratti associativi quale tratto distintivo rispetto al contratto di lavoro subordinato⁶⁹.

Il contratto di associazione in partecipazione, sebbene si tratti di un modello negoziale ad alea limitata poiché l'associato non può subire perdite superiori al «valore del suo apporto» ex art. 2553 c.c., ha nel rischio uno dei suoi elementi connotativi⁷⁰, che acquista valore determinante nel segnare la diversità rispetto a tipologie contrattuali commutative, prima fra tutte quella del lavoro subordinato.

Anche nel caso di sistemi retributivi collegati ai risultati dell'impresa, infatti, non viene meno l'essenziale commutatività che caratterizza il contratto di lavoro subordinato⁷¹, in quanto tali sistemi non «determinano una sostanziale trasformazione o modificazione delle obbligazioni fondamentali delle parti»⁷² e, soprattutto, si atteggiavano non «come partecipazione ai rischi, ma solamente come correttivo della mercede, di cui un minimo deve essere sempre certo»⁷³.

Nel lavoro subordinato, infatti, la partecipazione agli utili costituisce una semplice modalità di calcolo (determinazione *per relationem*) di un elemento contrattuale, la retribuzione, la cui natura e regolamentazione, *in primis* quanto all'applicazione degli ordinari principi costituzionali in materia⁷⁴, rimangono immutate⁷⁵.

⁶⁸ BIASI, 2010, 425 ss.

⁶⁹ È tale carattere che attraversa, in varia misura, tutte le norme della l. n. 92/2012, ad eccezione di quella del tutto extravagante posta dal comma 30, secondo periodo, dell'art. 1.

⁷⁰ Per tutti GHIDINI, 1958, 851.

⁷¹ Evidenziata già da BARASSI, 1901, 141.

⁷² ROMA, 1997, 273.

⁷³ GUERRA, 1952, 75, che sottolinea la mancanza di partecipazione in senso proprio ai rischi dell'attività datoriale.

⁷⁴ FERRI, 1982, 15 ss.

Sottolinea ROMA, 1997, 275, come nel rapporto di lavoro l'art. 36 della Costituzione venga in rilievo «non tanto e non solo per possibile violazione del principio di sufficienza, ma ancor più per contrasto con quello di proporzionalità, poiché una retribuzione variabile per effetto di elementi esterni alla prestazione per sua natura non è misurata in riferimento alla qualità e quantità della prestazione».

La distanza rispetto all'associazione in partecipazione – il cui schema negoziale è caratterizzato dall'incertezza connaturale alla situazione iniziale, per cui l'obbligo dell'associante «si sostanzia nell'attribuzione del diritto alla partecipazione agli utili [...] che assumerà per l'associato il contenuto di un concreto vantaggio economico solo se gli utili si produrranno»⁷⁶ – è di immediata evidenza.

Alla base, «la diversa funzione del tipo rispetto al rapporto nominato qualifica in modo particolare il diritto del lavoratore al compenso»: mentre la retribuzione, anche di tipo partecipativo, rappresenta un «mero corrispettivo di un servizio reso nell'esclusivo interesse della controparte», la quota spettante all'associato è oggetto di «un diritto che risulta dalla partecipazione a un'attività riguardo alla quale il prestatore ha un interesse giuridicamente riconosciuto e poteri stabiliti dalla legge»⁷⁷.

Come si è visto nelle pagine che precedono, la l. n. 92/2012 si muove in tal senso, facendo dell'alea il criterio principe di distinzione tra associazione in partecipazione con conferimento di opere e rapporto di lavoro subordinato.

La nuova normativa vale così a chiarire la linea di demarcazione tra i due schemi negoziali, ponendo rimedio alla confusione che da tempo regna soprattutto nelle aule giudiziarie, nelle quali l'aleatorietà è stata sistematicamente svuotata nel suo ruolo di fattore differenziale tanto in via diretta, attribuendo valore qualificante a elementi diversi (e segnatamente alle modalità di svolgimento del lavoro), quanto in via mediata, con il riconoscimento della compatibilità con il modello dell'associazione della pattuizione di una quota fissa comunque garantita all'associato o del calcolo della partecipazione sul fatturato o sugli incassi anziché sugli utili (*supra* § 4.1).

L'assunzione dell'alea quale canone discrezionale tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e contratto di lavoro subordinato nella normativa del 2012 pone pertanto un limite all'impostazione di tale distinzione secondo criteri diversi, e segnatamente quello delle modalità di svolgimento della prestazione che aveva trovato spazio soprattutto a livello giurisprudenziale.

⁷⁵ Afferma espressamente FERRI, 1987, 514, che il patto di partecipazione agli utili concluso con prestatori di lavoro «non può essere utilizzato per rendere deteriore la posizione del prestatore di lavoro; ove pertanto gli utili non valgono a integrare i minimi di retribuzione della categoria, questi saranno comunque dovuti».

⁷⁶ DE FERRA, 1973, 14, 15.

⁷⁷ I passi riportati sono di TREU, 1968, 42, che rimanda ai differenti assetti di interessi alla base dei due modelli contrattuali.

Viene normativamente disattesa la tesi che assegna al potere di conformazione dell'attività lavorativa un peso assolutamente dominante, fino a svuotare l'elemento del rischio di ogni valenza qualificante, ritenendo che lo svolgimento in condizioni di subordinazione della prestazione determini *ex se* l'applicazione dello schema negoziale del lavoro subordinato (e quindi escluda la configurabilità stessa di un'associazione in partecipazione).

La negazione della deducibilità di prestazioni di tipo subordinato nel contratto di cui all'art. 2549 c.c. si ritrova, con argomentazioni diverse, in molte delle pronunce che si sono occupate della distinzione tra questi modelli negoziali⁷⁸.

⁷⁸ V. Cass. 21.11.1985 n. 5759, MGCiv., 1985, 11, che esclude la ricorrenza di un contratto di associazione in partecipazione qualora «sia riscontrabile quello stabile inserimento nell'organizzazione produttiva con il conseguente assoggettamento alla penetrante ingerenza dell'associante, il quale impartisca continue disposizioni riguardanti l'esecuzione della prestazione, che comporta una sottostante, effettiva natura subordinata del rapporto di lavoro»; e Cass. 14.2.2005 n. 2932, DRI, 2005, 769, che nell'«assenza di subordinazione in capo all'associato, intesa quale vincolo personale che assoggetta il prestatore al potere direttivo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia», rinviene il principale carattere che contraddistingue l'associazione in partecipazione con apporto di attività lavorativa.

Il riferimento alla subordinazione come elemento che esclude la sussistenza di questa tipologia negoziale acquisisce in alcune pronunce caratteri sfumati al limite dell'indeterminatezza, come in Cass. 4.2.2002 n. 1420, RIDL, 2003, II, 2, secondo la quale «elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione, assumono natura sussidiaria e non decisiva», poiché quello che ha rilievo è «l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e di un obbligo del lavoratore, più che l'entità del concreto esercizio dei poteri da parte del datore stesso».

Ancora, escludono la deducibilità di prestazioni di lavoro subordinato nello schema dell'associazione in partecipazione Cass. 28.7.2004 n. 14294, MGCiv., 2004, 7-8, che afferma che «gli elementi che differenziano, alla stregua del relativo parametro normativo, il lavoro subordinato da quello autonomo sono proprio l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale»; Cass. 4.10.2007 n. 20791, Guida dir., 2007, 82, secondo la quale «l'elemento idoneo a caratterizzare il rapporto di lavoro subordinato e a differenziarlo da altri tipi di rapporto (quali quello di lavoro autonomo, la società o l'associazione in partecipazione con apporto di prestazioni lavorative) è il vincolo di subordinazione, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere di direzione e disciplinare e che deve essere accertato e valutato (per la verifica della sussistenza, o meno, nella specie di tale requisito) con riguardo al modo di attuazione delle prestazioni lavorative, fermo restando che altri caratteri

La configurazione del contratto di lavoro subordinato come «contratto a causa necessaria, nel senso che i privati non sono liberi di raggiungere il risultato (messa a disposizione del lavoro ai fini dell'impresa) se non utilizzando quel contratto innestato di leggi»⁷⁹ ha trovato spazio peraltro anche nella dottrina più recente, con tesi che escludono la deducibilità di «una prestazione corrispondente a quella di un lavoratore subordinato» nello schema dell'associazione in partecipazione⁸⁰.

Alla base di tali tesi si ha la costruzione di una corrispondenza biunivoca tra subordinazione e contratto di lavoro, attraverso l'assegnazione al modo di svolgimento dell'attività di un valore qualificatorio del rapporto⁸¹.

La l. n. 92/2012 non contiene invece alcun riferimento al modo in cui viene espletata la prestazione lavorativa: nessuna delle disposizioni dedicate al conferimento di lavoro in associazione in partecipazione è riconducibile, direttamente o in via mediata, a uno svolgimento di tale prestazione in termini di subordinazione⁸².

Anche prima della chiara scelta operata a riguardo dalla l. n. 92/2012, comunque, al modo di prestazione dell'opera conferita non poteva essere assegnato alcun ruolo nella distinzione tra contratto di associazione e contratto di lavoro.

È appena il caso di sottolineare che una determinata natura del conferimento non ha nella normativa codicistica valore qualificante della

(compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato sia con quello autonomo o parasubordinato) non possono assumere valore decisivo».

Per una più approfondita analisi delle pronunce che si sono occupate della distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto di associazione in partecipazione è consentito il rinvio a RICCARDI, 2010, 292 ss.

⁷⁹ Così ALLAMPRESE, 2000, 713, secondo il quale «quando c'è dipendenza c'è contratto di lavoro subordinato».

⁸⁰ MIGNONE, 2002, 212, 213, che ritiene conferibile nel rapporto in discorso solo una prestazione di lavoro autonomo o «di lavoro erogato in forma di impresa».

⁸¹ Su piani differenti si era mossa invece la dottrina più risalente nel negare la deducibilità del lavoro subordinato nel modello di cui all'art. 2549 c.c., argomentando dall'assenza in tali ipotesi dell'elemento della partecipazione alle perdite, essenziale per la tipologia negoziale in discorso (REALMONTE, 1961, 514 ss.; DE SEMO, 1958, 284, 285), o dall'art. 2099, ult. c., c.c., che considera la partecipazione agli utili come «irrilevante ai fini di far evadere il rapporto dal quadro del contratto di lavoro subordinato» (GHIDINI, 1958, 852).

⁸² VALLEBONA, 2012, 37, osserva che la normativa in commento «conferma definitivamente che la distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato dipende dal rispetto degli elementi dell'associazione in partecipazione e non dall'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'associante, che è comune alle due forme di lavoro».

fattispecie dell'associazione in partecipazione: l'art. 2549 c.c. ne individua quali «elementi essenziali»⁸³ solo l'attribuzione della partecipazione agli utili dell'associante e l'apporto dell'associato (per il quale non è posta alcuna prescrizione).

Su un piano più generale, è stato osservato che alla nozione stessa del contratto di società è "indifferente" la natura dei conferimenti, che possono consistere in prestazioni lavorative tanto di tipo autonomo quanto di tipo subordinato purché «confluiscono in un fondo comune con una determinata destinazione economica e siano concessi adeguati poteri rappresentativi in vista della realizzazione dello scopo sociale», e che la subordinazione è pertanto «priva di rilievo quando le prestazioni lavorative non vengano scambiate, ma conferite in società»⁸⁴. La questione della deducibilità di una prestazione di opera in modelli contrattuali diversi dal lavoro subordinato (tra i quali appunto l'associazione in partecipazione, esplicitamente annoverata tra «le ipotesi in cui un'obbligazione di *facere* finalizzata alla collaborazione nell'impresa venga inserita nello schema tipico dei contratti associativi»⁸⁵) rappresenta in ultima analisi «un problema solo apparente», poiché questa in sé considerata è neutra⁸⁶.

La complessiva regolamentazione posta dal codice civile nella materia che occupa conferma queste conclusioni.

L'associante che riceve in obbligazione prestazioni di lavoro ha infatti il potere di disporre nell'esercizio della sua attività di gestione⁸⁷ ex art. 2552, c. 1, potere di disposizione (anche, se necessario, attraverso la determinazione «degli orari di lavoro, delle norme di disciplina, delle modalità di esecuzione»⁸⁸) che rientra nell'ordinario potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione. L'esclusività del potere di gestione stabilita dalla norma codicistica richiamata aveva

⁸³ FERRI, 1987, 506.

⁸⁴ In termini CORRADO, 1956, 214, 215.

⁸⁵ GHERA, 2006, 57.

⁸⁶ Sulla neutralità della prestazione lavorativa a fini qualificatori, DE FERRA, 1973, 38 ss.

⁸⁷ SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 382, 383.

Sulla mancanza di valore qualificante dello schema contrattuale dell'elemento della subordinazione, SANTONI, 1985, 529; GHERA, 2006, 57.

⁸⁸ Così espressamente SPAGNUOLO VIGORITA, 1965, 382, 383; ancora sull'ascrivibilità della pattuizione di un orario di lavoro alla «normale determinazione della misura dell'apporto», PEYRON, 1988, 425.

La compatibilità con il rapporto in esame della prestazione di lavoro in base a precise disposizioni dell'associante, tra cui quelle relative all'orario di lavoro, è affermata da Cass. 6.11.1998 n. 11222, RIDL, 1999, II, 483; e T. Firenze 27.12.2001, DL, 2001, II, 438, anche argomentando dall'esigenza di adeguamento agli orari di apertura degli esercizi del settore.

portato già nelle più risalenti trattazioni in materia a evidenziare un parallelismo tra poteri gestori dell'associante e poteri datoriali, al punto di parlare di una speculare «posizione di subordinazione» dell'associato e del lavoratore subordinato⁸⁹, parallelismo in seguito sviluppato dalla migliore dottrina con l'espressa affermazione che nei poteri dell'associante rientrano «anche quelli necessari all'organizzazione del lavoro», con conseguente sottoposizione dell'associato conferente la propria opera «alle direttive ed eventualmente al potere disciplinare della controparte»⁹⁰.

Allo svolgimento della prestazione lavorativa in termini di subordinazione non può assegnarsi alcun rilievo⁹¹ altresì in considerazione del riconoscimento all'associato di «prerogative importanti sconosciute al tipico lavoratore subordinato» nei confronti della parte preminente del rapporto⁹², prerogative che riflettono una diversa distribuzione di poteri tra le parti⁹³.

⁸⁹ Di subordinazione dell'associato verso l'associante parlano *expressis verbis* GUERRA, 1952, 75; COLOMBO, 1962, 336; UBERTI BONA, 1960, 309.

V. ancora il riferimento all'obbligazione dell'associato «alla prestazione della sua attività, naturalmente sotto la direzione dell'associante», in FERRI, 1958, 1435; e all'effettuazione delle prestazioni di lavoro dell'associato «alle dipendenze e sotto la direzione dell'associante» in BRUNETTI, 1958, 579.

⁹⁰ TREU, 1968, 38, nt. 26.

⁹¹ Decisamente *tranchante* PEYRON, 1988, 426: «non è scritto da nessuna parte che le prestazioni lavorative subordinate possano essere oggetto solo di rapporto di lavoro subordinato».

⁹² FERRARO, 2002, 237, 238, che richiama, tra gli altri, i diritti al controllo sulla gestione dell'impresa e al rendiconto periodico spettanti all'associato *ex art.* 2552, cc. 2 e 3, c.c.

Si rinvia a DE FERRA, 1973, 58 ss., per l'approfondimento delle questioni connesse: esistenza in capo all'associante di un dovere, oltre che di un diritto, di gestire l'impresa, al fine di garantire l'interesse alla partecipazione agli utili dell'associato; limiti alla libertà di gestione dell'associante in considerazione della tutela degli interessi dell'associato; modalità di esplicazione del potere di controllo dell'associato; inderogabilità del diritto al rendiconto di questi (diritto che, in mancanza di attribuzione convenzionale del potere di controllo, costituisce l'unica garanzia in ordine alla congruità dell'utile riconosciuto o delle perdite addebitate).

⁹³ La necessità di considerare i differenti assetti sottesi alle due tipologie contrattuali è alla base della lucida analisi di SPAGNUOLO VIGORITA, 1988, 382 ss.

Tra le poche pronunce che impostano la distinzione tra rapporto di lavoro e rapporto di associazione in partecipazione considerando il complessivo assetto negoziale stabilito dalle parti, si segnalano Cass. 19.12.2003 n. 19475, MGCiv., 2003, fasc. 12; Cass. 22.11.2006 n. 24781, MGCiv., 2006, 11.

9. Riferimenti bibliografici

- ALLAMPRESE A. (2000), *Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione di lavoro e contratto di lavoro subordinato*, RGL, I, p. 705 ss.
- BARASSI L. (1901), *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Società Editrice Libreria, Milano.
- BARASSI L. (1957), *Il diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano.
- BOLEGO G. (2006), *Lavoro subordinato e associazione in partecipazione con apporto di prestazione di lavoro: orientamenti giurisprudenziali e innovazioni legislative*, ADL, p. 834 ss.
- BRUNETTI G. M. (1958), *Associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato*, Rsoc., p. 573 ss.
- CARINCI F. (2012), *Complimenti, dottor Frankenstein: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro*, LG, 6, p. 529 ss.
- BIASI A. (2010), *Artt. 2511-2554. Cooperative. Mutue assicuratrici Associazione in partecipazione*, in CENDON P., a cura di, *Commentario al codice civile*, Giuffrè, Milano.
- COLOMBO G. E. (1962), *Associazione in partecipazione, cointeressenza, contratto di lavoro subordinato*, RDco, II, p. 326 ss.
- CONTE G. (1999), *Sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione e contratto di lavoro subordinato*, RIDL, II, p. 483 ss.
- CORAPI D. (1965), *Sulla partecipazione dell'associato alle perdite nell'associazione in partecipazione*, RDco, II, p. 267 ss.
- CORRADO R. (1956), *La nozione unitaria del contratto di lavoro*, Utet, Torino.
- COSTI R., DI CHIO G. (1991), *Società in generale. Società di persone, Associazione in partecipazione*, in BIGIAMI W., diretta da, *Giur. sist. civ. e comm.*, Utet, Torino.
- D'ANTONA M. (1998), *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di identità?*, RGL, I, p. 311 ss.
- DE ACUTIS M. (1984), *L'associazione in partecipazione: le nuove tecniche di utilizzazione e i problemi giuridici connessi*, RDC, II, p. 33 ss.
- DE ACUTIS M. (1999), *L'associazione in partecipazione*, Cedam, Padova.
- DE FERRA G. (1973), *Della associazione in partecipazione*, in SCIALOJA A., BRANCA G., a cura di, *Commentario del codice civile*, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna-Roma.

- DE FERRA G. (1988), *Associazione in partecipazione. I) Diritto commerciale*, Enc. giur. Treccani, III, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, p. 1 ss.
- DE SEMO G. (1958), *Contratto di lavoro e associazione in partecipazione*, DL, II, p. 283 ss.
- DE STEFANIS C. (2005), *Associazione in partecipazione. Alternativa al contratto societario e strumento di espansione aziendale*, Maggioli, Rimini.
- FERRARA F. JR., CORSI F. (1987), *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, Milano.
- FERRARO G. (2002), *Tipologie di lavoro flessibile*, Giappichelli, Torino.
- FERRI G. (1958), *Associazione in partecipazione*, Noviss. Dig. it., I², Utet, Torino, p. 1433 ss.
- FERRI G. (1982), *Partecipazione agli utili*, Enc. dir., XXXII, Giuffrè, Milano, p. 14 ss.
- FERRI G. (1987), *Associazione in partecipazione*, Dig. Disc. Priv. - Sez. Comm., I, Utet, Torino, p. 505 ss.
- GALGANO F. (2003), *Il nuovo diritto societario*, in GALGANO F., diretto da, *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, XXIX, Cedam, Padova.
- GHERRA E. (2006), *Diritto del lavoro*¹⁶, Cacucci, Bari.
- GHIDINI M. (1958), *Associazione in partecipazione*, Enc. dir., III, Giuffrè, Milano, p. 849 ss.
- GUERRA P. (1952), *Criteri di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro*, MGL, p. 75 ss.
- ICHINO P. (1990), *La fuga dal diritto del lavoro*, Dem. Dir., p. 69 ss.
- LEONE G. (2006), *L'associazione in partecipazione*, in CURZIO P., a cura di, *Lavoro e diritti*, Cacucci, Bari, p. 505 ss.
- MARAZZA M. (2012), *Il lavoro autonomo dopo la riforma del Governo Monti*, in corso di stampa in ADL, 4-5.
- MIGNONE G. (2002), *Apporto d'opera dell'associato in partecipazione e prestazione di lavoro subordinato*, GI, p. 209 ss.
- MIGNONE G. (2008), *L'associazione in partecipazione. Artt. 2539-2554*, in BUSNELLI F. D., diretto da, *Il Codice civile. Commentario*, Giuffrè, Milano.
- NAPPI S. (1993), *Nota a Cass. 09.11.1992, n. 12052*, DL, p. 151 ss.
- PEYRON C. (1988), *L'associazione: una nuova frontiera del lavoro subordinato?*, MGL, p. 424 ss.
- PINTO V. (2012), *Prime chiose sulla nuova disciplina delle collaborazioni a progetto. 17/09/2012*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n. 151/2012.

- REALMONTE F. (1961), *Associazione in partecipazione e obbligo di collazione*, *Rsoc.*, p. 517 ss.
- RICCARDI A. (2007), *Contratto di lavoro e contratto di associazione in partecipazione: alla ricerca del criterio differenziale*, *RGL*, II, p. 619 ss.
- RICCARDI A. (2010), *L'aleatoria aleatorietà del contratto di associazione in partecipazione con esclusivo apporto di lavoro*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, III, Cacucci, Bari, p. 289 ss.
- ROMA G. (1997), *Le funzioni della retribuzione*, Cacucci, Bari.
- ROMAGNOLI U. (1997), *Dal lavoro ai lavori*, *LD*, p. 3 ss.
- SANTONI F. (1985), *L'associazione in partecipazione*, in RESCIGNO P., diretto da, *Trattato di diritto privato*, 17, Utet, Torino, p. 517 ss.
- SAVINO M. (1939), *Il lavoro nei rapporti associativi*, Soc. Ed. del Foro italiano, Roma.
- SCALFI G. (1987), *Alea*, *Dig. Disc. Priv. - Sez. Civ.*, I, Utet, Torino, p. 253 ss.
- SPAGNUOLO VIGORITA L. (1965), *Lavoro subordinato e associazione in partecipazione. Contributo alla qualificazione dei contratti*, *RDC*, I, p. 369 ss.
- SPAGNUOLO VIGORITA L. (1988), *L'associazione: una nuova frontiera del lavoro subordinato?*, *MGL*, p. 423 ss.
- TREU T. (1968), *Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro*, Giuffrè, Milano.
- UBERTI BONA I. (1960), *Cointeressenza*, *Enc. dir.*, VII, Giuffrè, Milano, p. 307 ss.
- VALLEBONA A. (2012), *La riforma del lavoro 2012*, Giappichelli, Torino.
- WEIGMANN R. (1988), *Cointeressenza*, *Dig. Disc. Priv. - Sez. Comm.*, III, Utet, Torino, p. 124 ss.